

Deliberazione del Giunta Comunale n.ro 22 dd. 19.03.2015, immediat. eseg.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO POTABILE ANNO 2015.

Premesso che:

Con deliberazione n.ro 2516 di data 28.11.2005 la Giunta provinciale ha introdotto un nuovo modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto stabilendo la progressiva eliminazione delle quote di consumo denominate “minimi garantiti” e la contestuale previsione di una suddivisione dei costi in fissi e variabili;

In particolare la sopracitata delibera dispone:

- La soppressione delle quote di consumo denominate “minimi garantiti”;
- La soppressione della quota fissa in precedenza denominata “nolo contatore”;
- L’individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi);
- La loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili);
- La conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze.

È obbligatoria la copertura totale dei costi e la tariffazione deve conservare la caratteristica della progressività, deve cioè aumentare più che proporzionalmente al crescere dei consumi in nome del principio di tutela della risorsa idrica. Per salvaguardare la progressività della tariffa è stato posto un limite massimo del 45% di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali in quanto l’eventuale prevalenza dei costi fissi avrebbe reso la tariffa sostanzialmente insensibile al crescere dei consumi di acqua. L’ammontare dei costi fissi deve essere suddiviso per il numero totale degli utenti del servizio acquedotto. Gli importi risultanti costituiscono pertanto una quota fissa da corrispondere indipendentemente dal consumo di acqua.

Per la copertura dei costi variabili i gestori utilizzeranno il sistema di tariffazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.110 del 15 gennaio 1999 e s.m.;

La Giunta provinciale, in attuazione dell’art.9 della L.P. n.36/1993 e s.m. con deliberazione n.ro 2437 del 09.11.2007 ha approvato il Testo Unico delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio di acquedotto, unificando in unico testo le disposizioni ormai frammentate in vari provvedimenti amministrativi succedutisi nel tempo;

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle disposizioni riguardanti la Tariffa del servizio acquedotto approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione nr.2437 di data 09.11.2007;

Viste le circolari del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento n. 7 di data 13.04.2006, n. 13 di data 15.11.2007 e n. 11 dd. 24.11.2009 aventi rispettivamente per oggetto: “*Modello tariffario relativo ai servizi di acquedotto e fognatura, modifiche introdotte con le delibere della Giunta provinciale n.2516 e 2517 del 28 novembre 2005*” ,“*Modifiche ai modelli tariffari relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e raccolta rifiuti per l’anno 2008*” e “*Aggiornamenti e approfondimenti normativi, amministrativi in materia d i tributi e tariffe comunali*”;

Preso atto che nel sopracitato T.U. viene specificato che la tariffa “abbeveramento bestiame” riguarda l’abbeveramento e non l’allevamento e che la medesima per tale fattispecie è prevista nella misura fissa del 50% (mentre in precedenza il 50% costituiva un limite massimo ed il Comune poteva determinare un livello tariffario inferiore) sia per la parte di tariffa che copre i costi fissi che i costi variabili;

Verificato che viene comunque confermata anche per il 2015 l’eliminazione delle quote di consumo denominate “minimi garantiti”, la soppressione della quota fissa in precedenza denominata “nolo

contatore”e la contestuale suddivisione dei costi in fissi e variabili con la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze;

Considerato che la tariffa viene strutturata in due parti, la prima “fissa” per tutti gli utenti e la seconda “variabile” basata sul consumo;

Visto che detta tariffa deve rispettare il principio che “chi più consuma, più contribuisce” attraverso l’applicazione di tariffe diversificate;

Visto l’allegato “*piano finanziario*” relativo al Servizio in parola, nel quale sono indicati i costi fissi e variabili e con fissazione del limite dei costi fissi entro il 45% dei costi totali;

Calcolata in Euro 14,91 la tariffa “fissa” per i consumi domestici;

Determinata in Euro 14,91 la tariffa “fissa” per i consumi non domestici;

Determinata in Euro 7,46 (come da allegato prospetto) la tariffa “fissa” per i consumi uso abbeveramento;

Individuata in Euro 0,3004297/mc. la tariffa base unificata, cioè quella che applicata indistintamente a tutti i consumi porterebbe alla copertura totale dei costi;

Calcolate di conseguenza le tariffe: agevolate – base unificata e maggiorata, relativamente ai consumi domestici;

Calcolate inoltre le tariffe base unificata e maggiorata, relativa ai consumi non domestici;

Constatato che la proposta delle tariffe di cui sopra per l’anno 2015 garantisce la copertura integrale (100%) dei costi sia fissi che variabili;

Visto il Regolamento Comunale per la gestione del servizio acquedotto;

Vista la competenza a deliberare in merito;

Visto il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale sottoscritto in data 10.11.2014 il quale dispone, in applicazione degli artt. 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni relativo all’esercizio finanziario 2015 è fissato al 15 marzo 2015, derogando in questo modo al termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente;

Considerato che, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 1, comma169 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l’interpretazione amministrativa e della dottrina concorda sulla possibilità di adottare i provvedimenti in materia di tributi e tariffe seguendo lo stesso nuovo termine, nel senso che possono essere adottati legittimamente dopo il termine originario naturale (31/12), ma comunque entro il nuovo termine (15/03) e comunque prima dell’approvazione del bilancio di previsione e trovare applicazione dal 01.01.2015;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile resi dal Responsabile del servizio finanziario (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998);

Dato atto che, il presente provvedimento, non comportando l’assunzione di impegni di spesa, non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. Di **approvare** il “*piano finanziario*” (quadro dei costi fissi e variabili) relativo al “*Servizio Acquedotto*” del Comune di Castelfondo per l’anno 2015, documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di **determinare** le tariffe del Servizio di acquedotto *in vigore dal 01 gennaio 2015* nelle seguenti misure:

A) Tariffa fissa:

- Euro 14,91 per usi domestici,

- Euro 14,91 per usi non domestici di tutte le categorie;

- Euro 7,46 per uso abbeveramento bestiame.

B) Tariffa base unificata: Euro 0,3004297/mc.;

C) Tariffe variabili:

d) Uso domestico		Fasce di consumo annuale				Tariffa	
a) tariffa agevolata	da	0	a	84		Euro/mc.	0,1952793
b) tariffa base	da	85	a	252		Euro/mc.	0,3004297
c) tariffa p 1	oltre	252				Euro/mc.	0,3213553

2)	Usi non domestici	Fasce di consumo annuale				Tariffa		
2.1	Uso abbeveramento animali	50% tariffa base				Euro/mc.	0,1502148	
2.2	Usi diversi							
	a) tariffa base	da	0	a	84		Euro/mc.	0,3004297
	b) tariffa p 1	oltre	84				Euro/mc.	0,3213553

3. Di **dare atto che** il gettito complessivamente stimato per l’anno 2015 ammonta a Euro 34.500,00.=
4. Di **iscrivere** l’entrata di cui al precedente punto 3) nel bilancio di previsione 2015 al titolo 3 categoria 1 risorsa 750.
5. Di **dare atto** che il rapporto annuo di copertura dei costi del servizio, quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti di cui all’allegato prospetto, con le entrate previste è al 100%.
6. Di **dare atto** che, per le utenze civili l’addebito viene effettuato con calcolo del pro-die. In presenza di un unico contatore a servizio di più utenze verranno addebitate un numero di quote fisse corrispondenti al numero di utenze servite dal singolo contatore (unità abitative).
7. Di **disporre** che siano attuate le iniziative per la più ampia conoscenza delle nuove tariffe da parte degli utenti, dal Servizio competente.
8. Di **trasmettere** copia della presente, non appena diventa esecutiva, al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento e di **pubblicare** la presente per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.).
9. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. 23.10.1998 n. 10.
10. Di **dichiarare** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
11. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.Albotelematico.tn.it.
12. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
- in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.